

Regolamento della COMMISSIONE DISCIPLINA

2016



Sommario

TITOLO	SOTTOTITOLO	ARTICOLI
PREMESSA		1
SEGNALAZIONE DI ILLECITI	PROCEDURA	2
PROCEDURA DI INDAGINE	FUNZIONI	3
	CONSEGUENZE	4
	PROVVEDIMENTI CAUTELARI	5
	CONVOCAZIONE DEL SOCIO SOCCORRITORE	6
	METODO DI CONVOCAZIONE	7
PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	IRREPERIBILITA' AL CONTATTO DEL SOCIO SOCCORRITORE	8
	RIFIUTO DEL RITIRO DELL'ATTO DI NOTIFICA E DELLA FIRMA PER RICEVUTA	9
	VERIFICA VALDITA' DELLA COMMISSIONE	10
	CONTUMACIA DEL SOCIO CONVOCATO	11
PROCEDURA OPERATIVA DELLA COMMISSIONE	ITER PROCEDURALE	12
	INTRODUZIONE	13
	RICHIAMO VERBALE	14
	AMMONIZIONE SCRITTA	15
	SOSPENSIONE FINO A MESI 3 (TRE) CON MAGGIORAZIONE FINO MESI 3 (TRE) PER AGGRAVANTI	16
	PROPOSTA DI ESPULSIONE	17
	SANZIONI ACCESSORIE	18
	ATTENUANTI	19
	AGGRAVANTI	20
SANZIONI DISCIPLINARI	DECCORRENZA DEL PROVVEDIMENTO	21
	OMOGENEITA' DEL GIUDIZIO	22
	CASI PARTICOLARI	23
	COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO	24
	MANCATO RITIRO DELL'ATTO DI GIUDIZIO	25
	VIGILANZA ESECUZIONE PROVVEDIMENTO	26
	RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO	27
	CONCLUSIONI	28

1. **PREMESSA**

La commissione di Disciplina è formata da Volontari Soccorritori, nel modo e nei metodi in cui è previsto dall'art. 25, 26,27 e 28 del Regolamento dei Servizi, comunque NON appartenenti né al Consiglio Direttivo e tanto meno al Collegio Probiviri, al fine di evitare conflitto ed incompatibilità.

Si evidenzia che la sostituzione di un membro effettivo con un nuovo membro, con procedura come prevista dal Regolamento dei Servizi, avverrà tramite delibera del Consiglio Direttivo, secondo un libero criterio inappellabile.

Vista la delicatezza della mansione, tutti i componenti della Commissione Disciplina sono tenuti al segreto, rispondendo delle loro conoscenze esclusivamente al Direttore dei Servizi ed alla Presidenza. In difetto, sentito il parere del Presidente della Commissione, saranno passibili all'allontanamento dall'incarico ed eventuali sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'inadempienza.

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

2. **PROCEDURA**

La segnalazione a carico di un Socio Soccorritore che commetta un'infrazione, dovrà essere indirizzata alla Direzione competente. Essa dovrà avvenire tassativamente per iscritto, riportando in maniera dettagliata i fatti ed eventuali testimoni. Dovrà essere controfirmata dal segnalatore: le segnalazioni anonime potranno non essere prese in considerazione.

PROCEDURA DI INDAGINE

PROCEDURA DI INDAGINE

3. **FUNZIONI**

La Direzione competente, se ritiene necessario, può richiedere l'intervento del Presidente ed eventualmente del Segretario della Commissione Disciplina, per coadiuvare quanto previsto esplicitamente nell'articolo 27 del Regolamento dei Servizi.

4. **CONSEGUENZE**

In questa fase non sarà possibile, da parte del Presidente e/o Segretario della Commissione Disciplina, infliggere sanzioni a carico del Socio Soccorritore coinvolto nella procedura

Spetta alla Direzione competente decidere, dopo gli opportuni chiarimenti che ritiene necessaria, come procedere a carico del suddetto, secondo le procedure previste dalla normativa che regola l'Associazione.

5. **PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

La Direzione competente può provvedere, in via cautelativa, emettere un richiamo scritto oppure una sospensione dalle attività associative (es.: dal servizio 118, dalla guida dei mezzi associativi, ...), da infliggere al Socio Soccorritore, fino al termine della fase d'indagine preliminare oppure alla data della convocazione d'innanzi alla Commissione Disciplina.

PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

6. CONVOCAZIONE DEL SOCIO VOLONTARIO

La convocazione del Socio Soccorritore di fronte alla commissione è inviata all'interessato con la firma del Direttore dei Servizi, anche qualora sia altra Direzione a richiederne tale procedura.

Su tale atto sarà riportata la data dell'incontro, che dovrà avvenire entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Regolamento dei Servizi, determinata comunque dalla Commissione Disciplina, nella persona del Presidente o del Segretario.

Nessun provvedimento può essere adottato contro un Socio Soccorritore se a questi non sia stata data la possibilità di presentare le proprie difese verbalmente o per iscritto.

7. METODO DI CONVOCAZIONE

Al fine di tutelare la privacy del Socio Soccorritore la convocazione di cui all'articolo 5 sarà consegnata al medesimo tramite "raccomandata a mano" dall'ufficio dell'Associazione oppure da un membro del Consiglio Direttivo, con apposizione della firma del Convocato per ricevuta. L'avviso di deposito della convocazione avviene telefonicamente a cura del Direttore dei Servizi.

8. IRREPERIBILITA' AL CONTATTO DEL SOCIO VOLONTARIO

In caso di mancata risposta al contatto di cui all'articolo 7, oppure in caso di mancato ritiro dell'atto entro il secondo giorno dal deposito in Segreteria, se non diversamente pattuito fra la parti a causa di gravi e comprovati motivi, si invia Raccomandata A.R. della convocazione, comunque entro il quarto giorno dalla data del protocollo, per evitare che la notifica non arrivi in tempo utile per la convocazione stessa.

9. RIFIUTO DEL RITIRO DELL'ATTO DI NOTIFICA E DELLA FIRMA PER RICEVUTA

In caso di rifiuto del ritiro e/o della firma per ricevuta della convocazione da parte del Socio Soccorritore, il medesimo atto lo si invierà per Raccomandata A.R.. Di tale procedura dovrà essere avvisata la Direzione Servizi.

In caso di mancato ritiro oppure rifiuto della Raccomandata A.R., l'atto di convocazione s'intende comunque valido per le stesse regole della compiuta giacenza.

10. VERIFICA VALIDITA' DELLA COMMISSIONE

Prima di procedere alla riunione, il Segretario verifica la validità della Commissione secondo i seguenti criteri:

- a) Ci deve essere la presenza di non meno di 4 e non più di 5 elementi della Commissione Disciplina (gli effettivi possono essere sostituiti da supplenti in caso di assenza), di cui uno è il Presidente o il Segretario.
- b) Verifica che ci sia stata la giusta procedura di notifica della convocazione, come dall'articolo 6 all'articolo 9 del presente Regolamento.

La mancata regolarità di uno dei due punti, renderà nulla l'adunanza, e si rinvierà a nuova data, seguendo nuovamente la procedura di convocazione.

11. CONTUMACIA DEL SOCIO CONVOCATO

In caso di contumacia del Socio Soccorritore convocato, la procedura segue il normale iter. E' ammessa comunque la difesa dello stesso per iscritto, che dovrà essere prodotta alla Commissione entro la data della convocazione. In difetto o in caso di ritardo, tale testimonianza non avrà alcun effetto.

PROCEDURA OPERATIVA DELLA COMMISSIONE

PROCEDURA OPERATIVA DELLA COMMISSIONE

12. ITER PROCEDURALE

La Commissione si svolge "a porte chiuse" al fine della tutela della privacy. E' facoltà del Presidente della Commissione oppure, in caso di sua assenza, del Segretario, consentire la presenza di auditori diversi dagli elementi della Commissione stessa.

Seguirà un dibattito fra il convocato e/o testimoni, mettendo fra loro a confronto, se la Commissione lo richiede, al fine di appurare la veridicità dei fatti accaduti.

Al termine il Presidente della Commissione oppure, in caso di sua assenza, il Segretario inviterà gli estranei alla Commissione ad allontanarsi per emettere giudizio. Anche in questa fase è facoltà del Presidente oppure in caso di sua assenza del Segretario, consentire la presenza di auditori diversi dagli elementi della Commissione stessa.

SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONI DISCIPLINARI

13. INTRODUZIONE

Ai Soci Soccorritori, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) **richiamo verbale.**
- b) **ammonizione scritta.**
- c) **sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi:** definiti in mesi tre + tre per eventuali aggravanti.
- d) **proposta di espulsione dall' Associazione.**
- e) **sanzioni accessorie.**

In caso di estraneità dei fatti e per insufficienza di prove, è prevista l'assoluzione.

14. RICHIAMO VERBALE

Il "richiamo verbale" è una dichiarazione orale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, di cui va data comunicazione alla Direzione dei Servizi per conoscenza di quanto deciso dalla Commissione.

15. AMMONIZIONE SCRITTA

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto a firma del Presidente e del Segretario della Commissione, di cui va data copia alla Direzione Servizi per conoscenza della decisione della Commissione stessa.

16. SOSPENSIONE FINO A MESI 3 (TRE) CON MAGGIORAZIONE FINO MESI 3 (TRE) PER AGGRAVANTI

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi (3 + 3), è inflitta:

- 1) per gravi negligenze in servizio;
- 2) per contegno scorretto verso i colleghi Volontari e personale dipendente dell'Associazione;
- 3) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- 4) per violazione del segreto d'ufficio, compresa la divulgazione di particolarità sui servizi svolti, anche senza riferimenti espliciti, su social network e/o mezzi d'informazione;
- 5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- 6) per denigrazioni dell'amministrazione e dei suoi Organi;
- 7) per l'uso improprio o l'abuso della divisa e vessillo associativo;
- 8) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni della Croce Bianca;
- 9) per assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- 10) fumare sui mezzi associativi ed all'interno della sede;
- 11) per ogni altro motivo che per il buon andamento generale ne richieda l'allontanamento temporale del soggetto colpevole dell'infrazione commessa.

17. PROPOSTA DI ESPULSIONE

La proposta di espulsione da indirizzare al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, il quale ha il titolo esclusivo ad eseguire tale provvedimento, è comminata:

- 1) per le fattispecie previste per la sospensione quando raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di continua ripetizione dell'illecito;
- 2) per illecito uso o distrazione di materiale o somme di pertinenza dell'associazione;
- 3) per gravi atti d'insubordinazione o di grave oltraggio verso le cariche;
- 4) mancato, rispetto dei provvedimenti disciplinari;
- 5) comportamenti gravemente sconvenienti;
- 6) grave violazione dei segreti d'ufficio e divulgazione di notizie riservate o menzognere, che comunque possano ledere l'interesse o l'immagine dell'Associazione.

In caso di proposta di espulsione, al fine tale di poter dar tempo al Consiglio Direttivo di radunarsi per emettere giudizio, al Socio Soccorritore sarà comunque assegnato un periodo di sospensione non inferiore a mesi 3 (tre), che dovrà comunque scontare in caso di rifiuto della proposta stessa.

18. SANZIONI ACCESSORIE

La Commissione Disciplina ha la facoltà di proporre sanzioni alla Direzione dei Servizi, riguardanti qualunque aspetto delle attività dell'Associazione (es.: divieto temporaneo o definitivo di guida dell'ambulanza, controllo delle conoscenze teorico-pratiche di primo soccorso, divieto di permanenza all'interno dei locali della Sede ...).

Qualunque sanzione, comunque già notificata, dovrà essere comunicata verbalmente alla Direzione Servizi ed alla Direzione interessata al provvedimento, in caso di pareri discordanti tra commissione e Direzioni coinvolte, interviene il Consiglio Direttivo il cui parere è inappellabile.

La Commissione Disciplina ha inoltre facoltà di proporre al Consiglio Direttivo l'interdizione del Socio Soccorritore, cui è stata inflitta una pena di una certa importanza, ad incarichi ed a candidature statutarie per un periodo massimo di mesi 36.

19. ATTENUANTI

In fase dibattimentale, la Commissione Disciplina è tenuta a tener conto delle attenuanti che concorreranno ad alleggerire la sanzione eventualmente comminata. A titolo di esempio:

- a) accordo o rappacificazione fra le parti avverse formulate davanti alla Commissione;
- b) ammissione della colpa;
- c) formulazione esplicita di scuse, avvenute prima della convocazione d'innanzi la Commissione;
- d) buona fede nel commettere l'infrazione.

20. AGGRAVANTI

In fase dibattimentale, la Commissione Disciplina è tenuta a tener conto delle aggravanti che concorreranno ad accrescere la sanzione eventualmente comminata, fino a raddoppiare il periodo di sospensione, senza superare il periodo massimo di mesi 6 (sei). A titolo di esempio:

- a) oltraggio alle cariche statutarie, associative ed istituzionali (rientrano tra i quali, i membri della Commissione Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni ed i capisquadra);
- b) sommatoria di più infrazioni;
- c) nuova convocazione d'innanzi alla Commissione disciplina, anche se per diversa causa, entro mesi 24 (ventiquattro) dalla precedente;
- d) atteggiamento non consono in fase dibattimentale.

21. DECCORENZA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento assegnato, secondo la discrezione della Commissione Disciplina dovrà avere una decorrenza:

- a) immediata
- oppure
- b) ad una data stabilita.

22. OMOGENEITA' DI GIUDIZIO

Pur rispettando la libertà di giudizio, la Commissione Disciplina, s'impegna a formulare sentenze che rispettino i provvedimenti adottati in casi analoghi, cercando di evitare "precedenti" che pregiudicano la serenità nell'operare. Tutto ciò al fine di evitare disparità fra i Volontari.

23. CASI PARTICOLARI

Qualora un membro del Consiglio Direttivo oppure della Commissione di Disciplina incorresse personalmente in una trasgressione sanzionabile, il suo comportamento sarà valutato direttamente dal Consiglio Direttivo eventualmente in riunione congiunta con il Presidente della Commissione Disciplina oppure, in caso d'impedimento, dal Segretario della Commissione.

24. COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO

Al termine della discussione fra i membri della Commissione e stabilito il giudizio, si notifica quanto deciso al Socio Soccorritore, nella seduta stessa e sempre a "porte chiuse", nei seguenti modi:

a) verbalmente per il caso di assoluzione e richiamo verbale

b) per iscritto negli altri casi, a firma congiunta del Presidente della Commissione e del Direttore dei Servizi e controfirmata per ricevuta dal Socio Volontario stesso, tramite raccomandata "a mano" oppure "A.R.

E' ammesso l'anticipo verbale del provvedimento che dovrà essere comunque comunicato di cui al punto "b".

In caso di allontanamento volontario del Socio Soccorritore, il provvedimento gli sarà comunicato (se verbale) o consegnato (se scritta) "a mano" dall'ufficio dell'Associazione o da un membro del Consiglio Direttivo, dietro firma per ricevuta oppure tramite "A.R.", come previsto dal successivo art 25.

E' facoltà del Presidente della Commissione e del Segretario, se necessario, inoltrare comunicazioni al Consiglio Direttivo inerente ai casi trattati.

Il Consiglio Direttivo, nell'adottare la sanzione, deve attenersi al parere espresso dalla Commissione Disciplina; può discordarsene per motivate ragioni. In questo caso il suo parere è inappellabile.

25. MANCATO RITIRO DELL'ATTO DI GIUDIZIO

In caso di mancato ritiro della raccomandata "a mano" dell'atto di giudizio entro giorni 3 (tre) dalla data di protocollo, al Socio Soccorritore gli sarà inviata copia per "Raccomandata A.R."

26. VIGILANZA ESECUZIONE PROVVEDIMENTO

Nel periodo di sospensione, il Socio Soccorritore sarà sottoposto a particolare osservazione da parte delle Direzioni competenti e dal Presidente o dal Segretario della Commissione Disciplina, affinché ottemperi a quanto sanzionato. In caso di inosservanza, la sua posizione rientra nel caso dell'articolo 21 punto 6.

27. RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO

Al Socio Soccorritore è data possibilità di ricorso come previsto dall'articolo 15 del Regolamento Generale, purché siano rispettati i termini previsti negli articoli precedenti.

28. CONCLUSIONI

Vista la delicatezza delle mansioni, riguardo in particolar modo al Presidente ed al Segretario della Commissione Disciplina, quest'ultimi saranno tutelati nel loro operato dalla Presidenza del Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento potrà essere modificato ogni qual volta la Direzione dei Servizi tramite il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante delibera.